

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
87/C 12/01	ECU.....	1
	II Atti preparatori	
	Commissione	
87/C 12/02	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'apertura, per il 1987 ed in maniera autonoma, di una quota eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate delle sottovoci 02.01 A II e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune	2
87/C 12/03	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 76/116/CEE per quanto concerne i concimi liquidi	3

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

15 gennaio 1987

(87/C 12/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	42,5974	Peseta spagnola	144,320
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,3184	Scudo portoghese	158,462
Marco tedesco	2,06140	Dollaro USA	1,11790
Fiorino olandese	2,32466	Franco svizzero	1,72737
Sterlina inglese	0,744767	Corona svedese	7,35911
Corona danese	7,83421	Corona norvegese	7,96892
Franco francese	6,87506	Dollaro canadese	1,52336
Lira italiana	1466,96	Scellino austriaco	14,5058
Sterlina irlandese	0,778208	Marco finlandese	5,14959
Dracma greca	149,586	Yen giapponese	171,765
		Dollaro australiano	1,71667
		Dollaro neozelandese	2,12447

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'apertura, per il 1987 ed in maniera autonoma, di una quota eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate delle sottovoci 02.01 A II e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune

COM(86) 706 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'8 dicembre 1986)

(87/C 12/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, alla luce della situazione dei mercati di carni bovine all'interno ed al di fuori della Comunità, è opportuno prevedere l'apertura, per il 1987 ed a titolo autonomo, di una quota eccezionale tariffaria comunitaria di importazione di 12 000 t al dazio del 20 % di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate delle sottovoci 02.01 A II e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune;

considerando che occorre garantire in particolare che tutti gli importatori interessati della Comunità abbiano accesso, su un piede di parità ed in maniera continua, alla suddetta quota e che il tasso previsto per tale quota venga applicato senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del volume previsto; che, a tale scopo, è opportuno attuare un meccanismo di utilizzazione della quota tariffaria comunitaria basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione di tali disposizioni devono essere prese secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il 1987, un contingente tariffario eccezionale di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune.

Il volume totale di tale contingente ammonta a 12 000 t, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito di tale contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare:

- a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti,
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che rende possibile la verifica delle garanzie di cui al punto a),

sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 76/116/CEE per quanto concerne i concimi liquidi

COM(86) 704 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 16 dicembre 1986)

(87/C 12/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (*), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha fissato norme sulla commercializzazione dei concimi solidi; che si è rilevato necessario estendere tale direttiva ai concimi liquidi;

considerando che la direttiva 76/116/CEE è applicabile ai concimi liquidi, in particolare all'indicazione «concime CEE» per i concimi che soddisfano alla delimitazione e alla composizione dei concimi semplici e composti di cui alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/116/CEE è modificata come appresso:

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché l'indicazione «concime CEE» possa essere usata unicamente per i concimi che appartengono ad uno dei tipi di cui all'allegato I e che sono conformi ai criteri stabiliti nella direttiva e negli allegati I, II e III».

2. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. I concimi liquidi possono essere commercializzati soltanto se accompagnati da istruzioni precise per l'immagazzinamento, soprattutto per quanto concerne la temperatura».

3. All'allegato I è aggiunto il capitolo C—concimi liquidi», di cui all'allegato I della presente direttiva.

4. All'allegato II, punto 1, lettera c), dopo il secondo capoverso sono inseriti i seguenti capoversi:

«Per i concimi liquidi, l'indicazione *complementare* del tenore di elementi fertilizzanti può essere fatta in peso rispetto al volume (kg per ettolitro o g per litro).

L'indicazione della quantità di concimi liquidi si fa in massa. L'indicazione della quantità di concimi liquidi in volume è facoltativa».

5. All'allegato III sono aggiunti al punto A.I i prodotti e le tolleranze seguenti:

«— soluzione di concime azotato 0,6 %
— soluzione di nitrato di ammonio e urea 0,6 %».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(*) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21.

ALLEGATO

C. CONCIMI LIQUIDI

1. Concimi semplici

Numero	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (% in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
1	Soluzione di concimi azotata	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione, in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza incorporazione di materie organiche di origine animale o vegetale	15 % N Azoto espresso come azoto totale o, se vi è una sola forma, come azoto nitrico o ammoniacale od ureico Tenore massimo di biuretto: N ureico x 0,026		Azoto totale e/o, per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 %, azoto ammoniacale, nitrico, ureico. Se il tenore in biuretto è inferiore allo 0,2 %, si può usare l'indicazione «a basso tenore di biuretto»
2	Soluzione nitrato di ammonio-urea	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, contenente nitrato di ammonio e urea	26 % N Azoto espresso come azoto totale proveniente per metà circa da urea, e per l'altra metà da nitrato di ammonio Tenore massimo di biuretto: 0,5 %		Azoto totale Azoto nitrico, ammoniacale, ureico. Se il tenore di biuretto è inferiore allo 0,2 %, si può usare la dicitura «a basso tenore di biuretto»

2. Concimi composti

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (% in peso) Altri requisiti		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10			Indicazioni di identificazione del concime Altri requisiti		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soluzione di concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione, in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica senza incorporazione di materie organiche che fertilizzanti di origine animale o vegetale	15 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)	2 % N 3 % P ₂ O ₅ 3 % K ₂ O	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge almeno l'1 % in peso, essa dovrà essere garantita. Se il tenore di biuretto non supera lo 0,2 % si può usare la dicitura: «a basso tenore di biuretto»	P ₂ O ₅ solubile in acqua	1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2 % 3) Il contenuto di cloro può essere indicato
Sospensione di concime NPK	Prodotto che si presenta in forma fluida; gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in sospensione acquosa e in soluzione. Non sono incorporate sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	20 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)	3 % N 4 % P ₂ O ₅ 4 % K ₂ O	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	1) P ₂ O ₅ solubile in acqua 2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro 3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua	K ₂ O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge l'1 % in peso, essa dovrà essere garantita. Se il tenore di biuretto non supera lo 0,2 % si può usare la dicitura «a basso tenore di biuretto»	I concimi non possono contenere né scorie Thomas, né fosfato alluminio-calcio, né fosfati disgregati, fosfati parzialmente solubilizzati e fosfati naturali 1) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2 %, si dichiara soltanto la solubilità 2 2) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2 % si dichiara la solubilità 3 e si deve inoltre indicare il tenore in P ₂ O ₅ solubile in acqua	1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2 % 3) Il contenuto di cloro può essere indicato

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (% in peso) Altri requisiti		Forme e solubilità, nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10			Indicazioni di identificazione del concime Altri requisiti		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soluzione di concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione, in acqua sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18 % (N + P ₂ O ₅) 3 % N 5 % P ₂ O ₅ Tenore massimo di biuretto: N ureico × 0,026	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge almeno l'1 % in peso, essa dovrà essere garantita. Se il tenore in biuretto non supera lo 0,2 % si può usare la dicitura «a basso tenore di biuretto»	P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O
Sospensione di concimi NP	Prodotto che si presenta in forma fluida; l'azoto e il fosforo derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa senza incorporazione di sostanze organiche, fertilizzanti di origine vegetale o animale	18 % (N + P ₂ O ₅) 3 % N 5 % P ₂ O ₅ Tenore massimo di biuretto: N ureico × 0,026	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico	1) P ₂ O ₅ solubile in acqua 2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro 3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua	K ₂ O	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge almeno l'1 % in peso, essa dovrà essere garantita. Se il tenore di biuretto non supera lo 0,2 %, si può usare la dicitura «a basso tenore di biuretto»	1) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2 %, si dichiara unicamente la solubilità 2 2) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2 %, si dichiara la solubilità 3; si deve inoltre indicare il tenore di P ₂ O ₅ solubile in acqua. I concimi non devono contenere né scorie Thomas, né fosfato alluminio-calcico, né fosfati disgregati, né fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali	K ₂ O

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titoli minimi in elementi fertilizzanti (% in peso) Altri requisiti		Forme e solubilità, nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10				Indicazioni di identificazione del concime Altri requisiti		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Soluzione di concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua stabile a pressione atmosferica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18 % (N + K ₂ O)	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 3 % N 5 % K ₂ O Tenore massimo di biuretore: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico		K ₂ O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge l'1 % in peso, essa dovrà essere garantita. Se il tenore di biuretore non supera lo 0,2 % si può usare la dicitura «a basso tenore di biuretore»		1) Ossido di potassio K ₂ O solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2 % 3) Il contenuto di cloro può essere indicato	
Sospensione di concimi NK	Prodotto che si presenta in forma fluida; l'azoto e il potassio derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18 % N (N + K ₂ O)	3 % N 5 % K ₂ O Tenore massimo in biuretore: N ureico × 0,026	1) Azoto totale 2) Azoto nitrico 3) Azoto ammoniacale 4) Azoto ureico		K ₂ O solubile in acqua	1) Azoto totale 2) Se una delle forme di azoto da 2 a 4 raggiunge l'1 % in peso, essa dovrà essere garantita. Se il tenore di biuretore non supera lo 0,2 % si può usare la dicitura «a basso tenore di biuretore»		1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2 % 3) Il contenuto di cloro deve essere indicato	
Soluzione di concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18 % (P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O		P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua		P ₂ O ₅ solubile in acqua	1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2 % 3) Il contenuto di cloro può essere indicato	

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimi in elementi fertilizzanti (% in peso) Altri requisiti		Forme e solubilità, nonché titolo in elementi fertilizzanti da garantire come specificato nelle colonne 8, 9 e 10			Indicazioni di identificazione del concime Altri requisiti		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sospensione di concime PK	Prodotto che si presenta in forma fluida; gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18 % (P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O		1) P ₂ O ₅ solubile in acqua 2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro 3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua	K ₂ O solubile in acqua		1) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2 % si dichiara unicamente la solubilità 2 2) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2 %, si dichiara la solubilità 3 e si deve inoltre indicare il tenore di P ₂ O ₅ solubile in acqua. I concimi non possono contenere né scorie Thomas, né fosfato alluminio-calcico, né fosfati disgregati, né fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali	1) Ossido di potassio solubile in acqua 2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» può essere impiegata soltanto se il contenuto di cloro non supera il 2 % 3) Il contenuto di cloro può essere indicato